



Determinazione n.30 del 17/12/2020

Oggetto: comunicazione istituzionale su stampa locale

Il Direttore Responsabile dei Servizi

- visto l'articolo 16 del regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera consiliare del 30/09/2009 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DSCT 0009835 P- del 05/07/2010, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- vista l'approvazione del Budget Annuale 2020 da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente del 31/10/2019;
- vista la determinazione del Budget Economico di Gestione del 30/12/2019;
- visto il Manuale delle Procedure Amministrativo/Contabili;
- visto il regolamento recante le disposizioni per le spese in economia;
- viste le disposizioni previste per gli acquisti di beni, lavori e servizi sotto soglia comunitaria di € 40.000 (euro quarantamila/00);
- considerata la necessità di provvedere alla pubblicazione di una comunicazione istituzionale sul Corriere di Viterbo circa i servizi offerti dall'Ente e gli orari di fruizione degli stessi;
- vista l'offerta della Manzoni & C. Spa che prevede n.4 uscite successive, nelle giornate del 18, 23, 30 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 ad un costo complessivo di € 200,00 (euro duecento/00) oltre € 44,00 (euro quarantaquattro/00) per IVA 22%;
- ritenuto di doversi provvedere in merito:

determina

di autorizzare la pubblicazione della comunicazione istituzionale di cui sopra sul Corriere di Viterbo al costo di € 200,00 (euro duecento/00) oltre € 44,00 (euro quarantaquattro/00) per IVA 22%. La spesa è autorizzata e stabilita in € 200,00 (euro duecento/00) oltre € 44,00 (euro quarantaquattro) per IVA 22% e trova copertura nel Budget Economico di Gestione 2020 al sottoconto Altre spese per la prestazione di servizi – CIG Z402FD4ED4.

Il Direttore

(Lino Rocchi)



A. Manzoni & C. S.p.A.

Sede sociale: Via Nervesa, 21-20139 Milano

www.manzoniadvertising.com

Capitale Sociale EURO 21.933.535,00 i.v.

R.E.A. Milano 1031852

Partita IVA - Codice Fiscale - Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 04705810150

3022

ROMA

Cod. Filiale Filiale

04.01.2021

Data Stampa Documento

PIER PAOLO ORONI

Nominativo Agente

Conferma d'ordine

CLIENTE	1015442 Cod. Intestatario	AUTOMOBILE CLUB VITERBO Rag. Soc. Intestatario	1015442 Cod. Beneficiario	AUTOMOBILE CLUB VITERBO Rag. Soc. Beneficiario
	IT00060470564/00060470564 P. IVA/CF	VIA MARINI 16 Indirizzo	VITERBO Città	01100 CAP VT Prov.
	1015442 Cod. Dest. Fattura	AUTOMOBILE CLUB VITERBO Rag. Soc. Dest. Fattura	VIA MARINI 16 Indirizzo DF	UF036X Cod. DESTIN. / Cod. IPA
	Rim. Dir. 60 gg data fatt. Cond. Pag.	IBAN	PEC	

CONTRATTO	1000800695 N. Doc.	30.12.2020 del	ACI VT Soggetto campagna
	30.12.2020 Inizio Validità	31.12.2020 Fine Validità	
	Rif. vs OdA	Data OdA	Convenzione
	Cig	Cup	

AGENZIA	Cod. Agenzia
	Rag. Soc. Agenzia

Pos.	Id prod.	Descrizione	Mezzo	Tipologia	Posizione/Te- matica	Formato	Dal Al	Prezzo Unitario/CPM	Q.tà	Importo Netto
1	S_013981	CORRIERE DI VITERBO SPEC MAN LIB PAGINA	CORRIERE DI VITERBO	SPECIALI MANZONI	SENZA POSIZIONE	PAGINA	31.12.2020	€ 200,00	1 AVV	€ 200,00

IMPORTO TOTALE POSIZIONI	200,00
% SCONTO AGENZIA	0,00
COSTO MATERIALE	0,00
IMPORTO TOTALE (Escluso spese di trasmissione e IVA per ogni fattura emessa)	200,00
TOT. ANTICIPATO (IVA incl.)	0,00
Firma per ricevuto anticipo	

Per accettazione

Viterbo

30-12-2020

AUTOMOBILE CLUB VITERBO
IL DIRETTORE

Lino Rocchi

Luogo

Data

La Committente (timbro e firma del legale rappresentante)

Presane attenta visione delle clausole a tergo riportate, approviamo specificatamente, ai sensi dell'art.1341, 2° comma Cod. Civ., i seguenti articoli: art. 3 (Calendario utilizzo spazi), art. 4 (Invio del materiale), art. 5 (Liceità dei testi - manleva), art. 6 (Osservanza del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale), art. 7 (Rifiuto/sospensione pubblicazioni), art. 8 (Termini per i reclami), art. 9 (Limitazioni di responsabilità), art. 10 (Non cedibilità del contratto), art. 11 (Scontie spazi omaggio), art. 12 (Cessazione della concessione di Manzoni), art. 13 (Condizioni specifiche dei singoli Mezzi), art. 14 (Foro competente).

1. Le presenti condizioni generali regolano l'acquisto da parte della Committente di spazi pubblicitari sui Mezzi (quotidiani, periodici, siti Internet, altre reti telematiche, emittenti radio e TV, ecc.) in concessione di A. Manzoni & C. S.p.A. ("Manzoni") e/o servizi di e-mail marketing dalla stessa forniti e la diffusione (pubblicazione/edizione/trasmmissione) in tali spazi/canali di diverse forme di comunicazione commerciale, legale ed elettorale (pubblicità tabellare ed extratabellare, servizi pubblredazionali, servizi di publinformazione, avvisi, annunci, bandi, inserzioni, spot, telepromozioni, televendite, citazioni, ecc.) di seguito tutte denominate per semplicità "messaggi pubblicitari". Nessuna modifica alle presenti condizioni generali sarà valida se non espressamente approvata per iscritto tra le parti.
2. Il contratto si intenderà concluso al momento della diffusione dei messaggi pubblicitari commissionati.
3. La programmazione ovvero il posizionamento dei singoli messaggi pubblicitari e le date di uscita riportate nell'ordine sono indicative e potrebbero variare in base all'effettiva disponibilità risultante al momento dell'inserimento dell'ordine nel sistema informatico di gestione degli spazi sui Mezzi convenuti; sono fatte salve in ogni caso le condizioni e facoltà di variazione previste per i singoli Mezzi utilizzati pubblicate sul sito internet www.manzoniadvertising.com nella pagina dedicata al singolo Mezzo, che la Committente ha esaminato e dichiara di conoscere. Manzoni non assume alcun impegno circa la collocazione dei messaggi pubblicitari posta sul fronte delle presenti condizioni generali, salvo che tale impegno sia espressamente indicato nella stessa conferma d'ordine.
4. La Committente farà pervenire il materiale da diffondere conformemente a quanto previsto per i singoli Mezzi sul sito internet www.manzoniadvertising.com alla pagina dedicata al singolo Mezzo, che la Committente ha esaminato e dichiara di conoscere.
5. La Committente garantisce Manzoni, le Direzioni Editoriali e le Società proprietarie dei Mezzi (quotidiani, periodici, siti Internet, emittenti radio e Tv, ecc.) circa la liceità del materiale (immagini, marchi, loghi, testi, ecc.) da diffondere nonché dei contenuti diffusi all'interno dei siti della Committente o di terzi ai quali è eventualmente possibile accedere mediante i collegamenti (links) inseriti nei messaggi pubblicitari e si obbliga a tenerne indenni da ogni conseguente responsabilità verso terzi, in particolare per violazione dei diritti della personalità, della proprietà letteraria e intellettuale in genere, dei diritti di proprietà industriale, per plagio, concorrenza sleale o altre cause comunque dipendenti da quanto diffuso, nonché a manlevare da ogni conseguente richiesta, pretesa o azione. Tale totale manleva si estende anche nei confronti dei pubblici poteri, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei messaggi, e pertanto con l'assunzione da parte della Committente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevate e indenni in toto Manzoni, le Direzioni Editoriali e le Società proprietarie dei Mezzi.
6. La Committente prende atto che l'osservanza del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante per Manzoni, e accetta a sua volta tale Codice in tutte le sue parti, impegnandosi a rispettare tutte le decisioni del Giurì di Autodisciplina e a dar loro esecuzione. La Committente ha esaminato e dichiara di conoscere il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale pubblicato sul sito dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria www.iap.it.
7. Per i "messaggi pubblicitari" che, a insindacabile giudizio di Manzoni e/o delle Direzioni Editoriali e/o delle Società proprietarie dei Mezzi:
 - a. non siano ritenuti convenienti o aderenti all'indirizzo ed alla linea editoriale adottati dai Mezzi prescelti sia per il testo che per le immagini/illustrazioni;
 - b. simulando nello stile del testo o nella presentazione grafica la materia redazionale, non consentano l'immediata identificazione del loro carattere pubblicitario;
 - c. non rechino gli estremi delle autorizzazioni ministeriali e amministrative quando tale menzione sia prescritta, o comunque difettino di autorizzazioni obbligatorie;
 - d. siano ritenuti in contrasto con le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale;
 - e. risultino idonei a violare diritti di terzi; la Committente riconosce a Manzoni la facoltà di rifiutare e di sospendere la diffusione anche nel corso dell'esecuzione del contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e fatto salvo l'obbligo della Committente di provvedere al pagamento delle prestazioni già effettuate. Il rifiuto o la sospensione di "messaggi pubblicitari" sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altra norma prevista dalle presenti condizioni o accordo intercorso, potranno aver luogo anche se identici o analoghi "messaggi pubblicitari" fossero stati in precedenza già diffusi sui Mezzi in concessione a Manzoni ovvero se fossero oggetto di iniziative promosse o da promuoversi in proprio da parte di Manzoni e/o delle Direzioni Editoriali e/o delle Società proprietarie dei Mezzi.
8. Eventuali reclami della Committente relativi ai "messaggi pubblicitari" di cui al presente contratto dovranno pervenire a Manzoni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro il termine essenziale di dieci giorni successivi alla data di diffusione.
9. La Committente riconosce che Manzoni è esente da ogni responsabilità:
 - a. per il contenuto degli articoli redazionali relativi alle iniziative speciali sui Mezzi stampa nonché per il contenuto delle promozioni e/o delle vendite radiotelevisive;
 - b. per difetti eventualmente riscontrati in "messaggi pubblicitari" diffusi (riprodotti/stampati/editi/messi in onda/messi on-line, ecc.) da materiale non avente i requisiti necessari per una riproduzione a regola d'arte o pervenuto non interamente montato o oltre i termini previsti per il tipo di Mezzo impiegato richiamati al precedente articolo 4;
 - c. per le difformità eventualmente riscontrate tra il materiale consegnato e quello diffuso, quando esse rientrino nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema e/o il Mezzo di diffusione impiegato;
 - d. per errori nella diffusione di lettere o numeri inseriti nei "messaggi pubblicitari";
 - e. per la mancata o ritardata diffusione (pubblicazione, edizione, messa in onda, messa on-line, trasmissione, riproduzione, ecc.) dei "messaggi pubblicitari" dipendente da scioperi, interruzione del segnale o delle linee, altre cause di forza maggiore o comunque non imputabili a Manzoni;
 - f. per l'interruzione temporanea nella diffusione di "messaggi pubblicitari", dovuta a motivi di gestione e manutenzione della struttura hardware, software e di connettività;
 - g. per il difettoso funzionamento dei siti in concessione di Manzoni dipendente dal non corretto funzionamento o dall'interruzione delle linee telefoniche, delle linee elettriche e delle reti internazionali o nazionali, inclusi i casi, indicati a mero fine esemplificativo e non esaustivo, di guasti e sovraccarichi;
 - h. per l'uso di software (per es. browser) o hardware non idonei alla visualizzazione dei messaggi pubblicitari;
 - i. per guasti a server di terzi;
 - j. per guasti a server di Manzoni della durata di non più di 24 ore (consecutive o accumulate) nel corso di 30 giorni dalla data di attivazione concordata nel contratto;
 - k. per la mancata messa in onda di programmi radiofonici o televisivi ovvero per la variazione dei palinsesti radiotelevisivi anche qualora ciò comporti una sensibile variazione dell'orario di diffusione dei "messaggi pubblicitari". Nel caso in cui si dovessero riscontrare nella diffusione dei "messaggi pubblicitari" dei gravi errori di ogni tipo e di rilevante pregiudizio per la Committente, dovuti a fatto esclusivo della Manzoni e/o delle Direzioni Editoriali e/o delle Società proprietarie dei Mezzi, la Committente avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta diffusione dei "messaggi pubblicitari", secondo un calendario da determinarsi in accordo con Manzoni, esclusa ogni altra pretesa anche di natura risarcitoria.
10. Il presente contratto ed i diritti dallo stesso nascenti non sono trasferibili o comunque cedibili da parte della Committente.
11. Nel caso in cui siano previsti sconti o spazi omaggio, il diritto della Committente a fruire degli stessi è condizionato all'integrale esecuzione del presente contratto.
12. Manzoni è espressamente sollevata, con esclusione di ogni responsabilità per richieste di indennizzi o risarcimento danni, dall'obbligo di continuare l'esecuzione del presente contratto e quindi la diffusione dei "messaggi pubblicitari" su quei Mezzi per i quali cessasse, per qualunque causa o motivo, di avere la concessione ovvero su quei Mezzi che per qualunque causa o motivo, cessassero di essere, pubblicati, editi, trasmessi, messi on-line. In tali casi resterà a carico della Committente l'obbligo di pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite.
13. La Committente ha esaminato e dichiara di conoscere e approvare le condizioni e i termini di esecuzione del contratto specificamente previsti per i singoli Mezzi di diffusione e/o per la singola tipologia di "messaggi pubblicitari" pubblicati sul sito internet alla pagina dedicata e/o per i servizi di e-mail marketing.
14. Per ogni controversia derivante dalla stipulazione, interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
15. La Committente conferma di aver ricevuto e preso visione dell'informativa prevista dal Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché da tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Tale informativa è sempre disponibile sul sito internet www.manzoniadvertising.com.
Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Contratto nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori, ove presenti. Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe s'impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della Parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.
16. Manzoni - nel rapporto professionale con la Committente - si impegna a conformare la propria attività ai valori di rispetto, disponibilità e cortesia contenuti nel Codice Etico in